

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIA ESTIVA ALL'APERTO E DI CONTRASTO ALLE ONDATE DI CALORE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Tra

l'ASP AMBITO 9 (C.F. 92024900422, P.Iva 02546320421) in persona del Direttore Dott. Franco Pesaresi, domiciliata presso la propria sede in Jesi (AN), Via A. Gramsci n. 95 (pec: asp.ambitonove@emarche.it);

- "ASP", "Ente affidante" o "Amministrazione Procedente";
- e

l'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP Comitato territoriale di Jesi) A.P.S. (C.F. e P.Iva 01408470423), con sede legale in Jesi (AN), via Tabano n° 1 c/o Palasport, in persona del *l.r.p.t.* Sig. Stefano Squadroni (C.F. SQDSEFN79E09E388R) nato a Jesi (AN), il 09.05.1979 ed ivi residente (pec: comitacounispiresi@cgn.legalmail.it);

- "ETS", "Ente Attuatore Partner" o "EAP";

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 28.04.2022, l'ASP AMBITO 9, in esecuzione della Decisione del Direttore n. 114 del 26.04.2022, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), a cui affidare le attività ivi indicate.

Richiamati

- la Decisione del Direttore n. 114 del 26.04.2022 [Allegato n. 1] di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione proposte dagli Enti del Terzo Settore;

- l'Avviso pubblicato dall'ASP AMBITO 9 in data 28.04.2022 [Allegato n. 2] di apertura dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi;

- il verbale della Commissione di Valutazione Tecnica istituita dall'Amministrazione precedente e riunitasi in seduta riservata il 17/05/2022, che ha verificato la regolarità formale dell'unica domanda di partecipazione pervenuta dalla UISP Comitato territoriale di Jesi A.P.S., ha valutato la relativa proposta progettuale prot. n. 4932 del 13/05/2022, allegata alla domanda suddetta, ritenendola idonea e, conseguentemente, ha ritenuto di ammettere la UISP Comitato territoriale di Jesi A.P.S. all'Elenco degli ETS afferente all'U.O. Anziani per le attività previste e indicate nell'Avviso pubblico;

- la Decisione del Direttore. n. 161 del 25.05.2022 di conclusione del procedimento più volte richiamato [Allegato n. 3] , ad esito del quale è stato istituito l'elenco organizzato degli Enti del Terzo Settore specializzati nella realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione dell'Attività motoria estiva all'aperto e di Contrasto alle ondate di calore a favore delle persone anziane;

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto-dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della presente Convenzione, mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge 08.11.2000 n. 328 e s.m.i.;
- la Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- la Legge 06.06.2016 n. 106 e s.m.i.;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 04.08.2017 n. 124 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- il Piano Sociale Regionale 2020/2022, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109;

- il Piano Sociale Territoriale approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 11 del 15.12.2021;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “*Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore*”;
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l’ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 20.05.2021;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

- 1.1) La presente Convenzione regola il rapporto di collaborazione, tra le parti come in epigrafe indicate, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Proposta Progettuale denominata “Sempreverde” presentata dall’ETS prot. n. 4932 del 13/05/2022 [Allegato n. 4] e come declinata all’interno del Tavolo di co-progettazione convocato in data 26/05/2022 con verbale sottoscritto dai partecipanti. [Allegato n.5]
- 1.2) La Proposta Progettuale denominata “Sempreverde” è allegata alla Convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, in essa sono indicati gli obiettivi che si intende raggiungere, le azioni che l’EAP deve porre in essere per perseguire i predetti scopi [Allegati n. 4 e n. 5].
- 1.3) L’EAP, con la sottoscrizione del presente atto si impegna affinché le attività co- progettate con l’ASP AMBITO 9 siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
- 1.4) In ragione di quanto precede, l’EAP e l’ASP AMBITO 9 si assumono l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, ai sensi del successivo art. 8, per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

- 2.1) La presente convenzione è valida a partire dal 13.06.2022 fino al 30.09.2022.
- 2.2) Le attività descritte nella Proposta Progettuale dovranno essere avviate entro e non oltre 15 giorni dalla data di cui al comma precedente e l’Ente Attuatore ne dovrà dare espressa comunicazione scritta all’ASP AMBITO 9 (Questa comunicazione l’abbiamo solo per mail).

2.3) Come previsto dall'art. 5 dell'Avviso pubblico, in caso di buon esito della co-progettazione, è ammessa la proroga della presente convenzione limitatamente alla stagione estiva 2023, in particolar dal 01.06.2023 al 30.09.2023.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e umane (lavoratori subordinati e/o prestatori d'opera intellettuale e/o fornitori di servizi nonché unità di personale a qualunque titolo operanti che non rientrino nelle predette categorie).

3.2) Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, l'ASP AMBITO 9 metterà a disposizione dell'EAP le risorse economiche di cui al successivo art. 6.

3.3) Le somme di denaro di cui al precedente comma costituiscono il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e devono, pertanto, intendersi comprensive di Iva, se e nella misura in cui è dovuta ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane messe a disposizione dalla UISP – Unione Sport per Tutti sono le seguenti: - N. 1 Coordinatore Attività, N. 8 Istruttori/Volontari/Esperti

4.2) Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) I Responsabili-Coordinatori del progetto saranno il legale rappresentante del Soggetto Attuatore – referente altresì per i rapporti con l'ASP AMBITO 9 - e il RUP individuato all'art. 11 dell'Avviso Pubblico del 28.04.2022 [Allegato n. 2], essi vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Il rapporto tra l'EAP ed il personale dallo stesso impiegato, quali lavoratori subordinati, prestatori d'opera intellettuale o di servizi ovvero collaboratori ad altro titolo o volontari, è regolato dalle vigenti norme di legge e regolamentari della Repubblica Italiana dettate in tema di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato, di previdenza sociale, assicurazioni obbligatorie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché dalle disposizioni contenute nei singoli contratti di lavoro individuali, stipulati tra gli Enti Attuatori ed i predetti soggetti, che non si pongano in contrasto con la presente disposizione.

4.5) Si applicano altresì i CCNL delle singole categorie, a cui appartengono i soggetti impiegati per la realizzazione delle attività progettuali, sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente

rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'ASP AMBITO 9.

4.7) Il personale impiegato dai Soggetti Attuatori (l'ho scritto al plurale perché così è comprensivo anche del personale della Croce Rossa e Arci) sarà tenuto a svolgere i propri compiti e le proprie mansioni con la dovuta diligenza, instaurando a tutti i livelli un rapporto di collaborazione ispirato ai principi di buona fede e correttezza e in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) Il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa obbligatoria in favore delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività nelle quali è direttamente coinvolto il proprio personale, a qualsiasi titolo operante, e nell'esecuzione del progetto, come risultante dall'allegata Proposta Progettuale, con la conseguenza che l'ASP AMBITO 9 è sollevata da qualunque azione, domanda o altra pretesa che possa essere promossa da terzi danneggiati, direttamente o indirettamente, dalle attività di diretta competenza dell'ETS, previste dalla presente Convenzione o comunque volte alla realizzazione degli obiettivi dalla stessa fissati.

5.3) L'ETS si impegna a comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, i dati identificativi delle polizze assicurative stipulate, per i rischi derivanti da responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi. La copertura assicurativa dei predetti rischi dovrà sussistere per tutta la durata del rapporto disciplinato nella presente convenzione.

5.3) Il Soggetto Attuatore si impegna, in ogni caso, a manlevare o comunque tenere indenne l'ASP AMBITO 9 da ogni domanda, azione o pretesa che terzi possano vantare nei confronti dell'Amministrazione procedente in ragione del fatto illecito commesso dal personale impiegato da ciascun ETS nella realizzazione delle azioni previste nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo del contributo riconosciuto alla UISP – Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale di Jesi A.S.P., per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione e dai suoi allegati è stabilito in € 3.000,00. Sulla base dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, tale somma verrà liquidata in due rate, la prima, pari al 70%, alla comunicazione formale di avvio dell'attività all'ASP, la seconda, pari al residuo 30%, verrà corrisposta in seguito alla rendicontazione delle spese relative al progetto complessivo, del report finale, della rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti, della validazione dell'attività realizzata da parte dell'Amministrazione precedente.

6.2) L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzeranno un apposito conto corrente bancario, indicando gli estremi del procedimento indetto dall'Amministrazione precedente.

6.3) Il soggetto attuatore si impegna a comunicare all'ASP AMBITO 9, tramite messaggio pec, le coordinate bancarie e ogni altro dato identificativo dei conti correnti di cui al precedente punto entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

6.4) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere, in qualsiasi forma, anche parzialmente, la presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della stessa e il risarcimento dei danni causati all'ASP AMBITO 9. È fatto divieto di appaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato come definiti nella proposta progettuale, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione e il risarcimento dei danni. Rimane salvo il diritto dell'ASP AMBITO 9 di chiedere gli ulteriori ed eventuali ristori previsti dalla vigente disciplina di riferimento.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in applicazione del principio di buona fede e correttezza – di comunicare all'ASP AMBITO 9 eventuali criticità e problematiche che dovessero insorgere nella vigenza della presente convenzione, al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) L'ASP AMBITO 9 assicura il monitoraggio delle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della presente Convenzione, riservandosi il diritto di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini

della buona riuscita delle azioni previste, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad attuare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.

8.3) A conclusione delle attività oggetto del partenariato, l'EAP presenterà, entro e non oltre 30 giorni, una relazione conclusiva, nella quale dovranno essere descritte le attività svolte e l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione della Proposta Progettuale [Allegato n. 5].

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) La presente Convenzione comporta la nomina del Responsabile del trattamento dati, che per la UIISP – Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale di Jesi A.P.S. è la dott.ssa Moira Belardinelli. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE n. 2016/679, l'incarico è conferito limitatamente ai dati trattati in esecuzione delle azioni previste nella presente convenzione e nei suoi allegati; la durata dell'incarico coincide con quella della convenzione.

9.2) Il soggetto attuatore si obbliga ad adottare e porre in essere tutte le misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscano il rispetto degli standard fissati del predetto regolamento per il trattamento dei dati e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

9.3) In particolare il soggetto attuatore dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare (ASP AMBITO 9), anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la “*sicurezza del trattamento*” come previsto dall'articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dall'art. 28 commi 2 e 4 Reg. n. 2016/679, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;

- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, “*tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione*”; in particolare, tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati dall'articolo 33 che impone la notifica al Garante dell'eventuale violazione, da parte di terzi, dei dati personali entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;
- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;
- h) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Art. 10 – (Inadempimento e penale)

- 10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'ASP AMBITO 9 si riserva la facoltà di irrogare una penale rapportata all'entità dell'inadempimento, da valersi in relazione al pregiudizio arrecato al regolare svolgimento delle attività e al danno d'immagine subito dall'Amministrazione; rimane in ogni caso salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione è tenuta a contestare gli addebiti entro e non oltre venti (20) giorni dal loro accertamento, l'EAP può formulare controdeduzioni scritte nel termine di dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione con cui vengono mosse le predette contestazioni. L'ASP AMBITO 9, nel caso vengano formulate controdeduzioni scritte, potrà irrogare la penale di cui al primo periodo previa adozione di un apposito atto motivato del RUP che tenga conto delle argomentazioni svolte dall'EAP.
- 10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto non ancora erogato al tempo dell'inadempimento. Nel caso in cui l'inadempimento consista nell'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione, dalla Proposta Progettuale, anche in seguito alle variazioni di cui al precedente art. 8, la penale sarà liquidata in un importo da € 50,00 a € 500,00 per singola fattispecie tenuto conto della gravità, della reiterazione e del protrarsi dell'inadempimento.
- 10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata agli indirizzi in epigrafe indicati.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni, comunicata a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. Per grave inadempimento si intende il mancato avvio delle attività previste nella Proposta Progettuale nel termine di 30 giorni; la fornitura di beni o servizi qualitativamente e quantitativamente difforni da quanto previsto dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, se tale difformità pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione precedente; la sostituzione del personale impiegato con soggetti che non possiedono pari competenza, professionalità ed esperienza in violazione dell'art. 4 comma 6. La casistica di cui al precedente periodo non costituisce un elenco tassativo e la gravità di eventuali inadempimenti da parte del Soggetto Attuatore è rimessa all'insindacabile valutazione dell'Amministrazione Precedente.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la presente Convenzione si intende risolta di diritto nelle seguenti ipotesi: a) dichiarazione di fallimento dell'ETS partner ovvero apertura di una procedura concorsuale a suo carico ovvero ancora avvio di una delle procedure previste dal D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 (c.d. *Codice della Crisi d'Impresa*); b) avvio della procedura di liquidazione volontaria dell'EAP; c) cessione dell'azienda, ovvero del ramo in cui rientra la presente convenzione, da parte dell'ETS partner ad un soggetto diverso dalle parti della presente Convenzione; d) interruzione non motivata delle attività; e) quando sia accertato che l'EAP abbia reso dichiarazioni mendaci e in conseguenza di esse sia stato scelto come partner, ovvero che in capo all'Ente Attuatore sia riconosciuta la responsabilità amministrativa derivante da reato, ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001 n. 117, per uno dei delitti di cui al Titolo II del Libro II del Codice Penale e di cui all'art. 640 c.p., nella sua forma aggravata prevista al comma 2 n. 1), all'art. 640 *bis* e 603 *bis* c.p.; f) violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; g) violazione della disciplina detta in materia di contratti di lavoro e dal CCNL applicabile sottoscritto dalle OO.SS.maggiormente rappresentative; h) inottemperanza a quanto previsto dalla Legge 04.08.2017 n. 124 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo; i) violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; l) inadempienza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4 della presente convenzione; m) mancato o tardivo invio delle comunicazioni di cui agli artt. 5 comma 3 e 6 comma 3 della presente Convenzione.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà essere comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.4) L'Ente Attuatore è in ogni caso obbligati a restituire, a semplice richiesta scritta e senza

eccezioni, gli importi di cui al precedente art. 6 che residuino al momento della risoluzione, nonché le somme impiegate per far fronte a spese che, seppur rendicontate, non siano state riconosciute coerenti con la Proposta Progettuale. Rimane in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione procedente a richiedere il risarcimento del danno.

11.5) È comunque sempre riservata all'ASP AMBITO 9 la facoltà di non avvalersi della risoluzione ma di chiedere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e di esigerne anche coattivamente l'esecuzione.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

Art. 13 – (Controversie)

13) Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione è competente, ove venga convenuta l'Amministrazione procedente, esclusivamente il Foro di Ancona. Ove l'azione sia promossa dall'ASP AMBITO 9 è competente, oltre al Foro di Ancona, qualsiasi altro foro normalmente previsto dalla legge.


Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente Convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- 1) Decisione del Direttore n. 114 del 26.04.2022;
- 2) Avviso pubblicato dall'ASP AMBITO 9 in data 28.04.2022;
- 3) Decisione del Direttore n. 161 del 25.05.2022;
- 4) Proposta Progettuale denominata "Sempreverde" presentata dalla UISP Comitato territoriale Jesi A.P.S.
- 5) Verbale del Tavolo di co-progettazione convocato in data 26/05/2022 che integra, con gli accordi risultanti dalla co-progettazione, la Proposta progettuale presentata dall'ETS.

Jesi (AN), 13/06/2022

Per l'ASP AMBITO 9 il Direttore dott. Franco Pesaresi



Per l'Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale di Jesi A.P.S. il legale rappresentante
p.t. Sig. Stefano Squadroni,



Il sottoscritto Sig. Stefano Squadroni, nella qualità di Legale Rappresentante *p.t.* dell'Ente Attuatore Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale di Jesi A.P.S., dichiara di aver preso perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente gli artt. 6) “*Contributo per la realizzazione degli interventi*”, 10) “*Inadempimento e penale*” e 11) “*Risoluzione*” e 13) “*Controversie*”,
Jesi (AN), 13/06/2022

Sig. Stefano Squadroni 
